

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore

dott. Marianna Galioto Giudice dott. Angelo Mambriani Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20434/2013 promossa da:

NANDINO LUCCA (C.F. LCCNDN58R04L872U), con il patrocinio dell'avv. FRAU GIOVANNI e dell'avv. FALZONE MICHELE (FLZMHL80M23B429K) PIAZZA S. ALESSANDRO, 6 20123 MILANO; , elettivamente domiciliato in PIAZZA SANT'ALESSANDRO, 6 20121 MILANOpresso il difensore avv. FRAU GIOVANNI

ATTORE/I

contro

ELI FRASCHETTA ENERGIA SRL (C.F. 02308900188), con il patrocinio dell'avv. ROMANENGHI FABIO e dell'avv., elettivamente domiciliato in C.SO DI PORTA VITTORIA, 28 20122 MILANOpresso il difensore avv. ROMANENGHI FABIO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

pagina 1 di 2

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore, agendo in qualità di titolare di una quota di minoranza del capitale della società convenuta, chiede l'annullamento della delibera assembleare di "aumento oneroso di capitale sociale" assunta dalla medesima società in data 19.12.12 in quanto asseritamente viziata dall'intento di escludere lui stesso dalla compagine sociale - dunque con abuso dei propri poteri di voto da parte del socio di maggioranza.

A fronte di tale domanda controparte eccepisce in via preliminare l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della presente controversia in virtù di clausola arbitrale prevista dall'art 30 dello Statuto Sociale, facente espresso riferimento (anche) a "controversie che potranno insorgere tra la società e i soci" - e tale eccezione appare senzaltro fondata.

Al riguardo si deve semplicemente rilevare che:

i)la clausola statutaria in parola risulta certamente "valida" ai sensi dell'art 34 comma 2° dlgs 5/03, atteso che rimette al Presidente del Tribunale la nomina di tutti e tre gli arbitri;

ii)la controversia in esame attiene indiscutibilmente a materia tipicamente "disponibile" e il vizio lamentato esula certamente dalle ipotesi di invalidità "speciale" di cui al comma 3° dell'art 2479ter cc.

Alla stregua di tali considerazioni il Tribunale ritiene di dover necessariamente riconoscere la propria incompetenza a conoscere della presente vicenda in virtù della clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale.

Alla soccombenza dell'attore segue necessariamente condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle spese di lite sostenuta dalla società convenuta nel presente giudizio, ivi comprese le spese relative alla fase cautelare ante causam.

L'insistenza della parte a coltivare il presente giudizio pur a seguito della rituale eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata da controparte, in mancanza di qualsiasi argomentazione atta a contrastare il fondamento della eccezione in parola, giustifica altresì a parere del Collegio condanna d'ufficio dell'attore al pagamento di una somma ulteriore a favore della società convenuta ex art 96 comma 3° cpc, per un importo che pare equo commisurare al 50% di quello liquidato in favore della medesima parte a titolo di spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA la propria incompetenza a conoscere della presente controversia quale riferibile a materia statutariamente deferita in arbitri;

condanna l'attore alla integrale rifusione delle spese di lite, che si liquidano in un importo complessivo di euro 10.000 oltre i.v.a., c.p.a;

condanna altresì l'attore ex art 96 comma 3° cpc a pagare in favore della società convenuta ulteriore importo di euro 5.000,00

così deciso in Milano, 8 maggio 2014

Il Presidente dott.Vincenzo Perozziello

pagina 2 di 2

